

DELIBERA N. 303 /20/CIR

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALLA
CONTESTAZIONE N. 2/20/DRS NEI CONFRONTI DI KENA MOBILE PER
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 3,
DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l'Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (il Codice);

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni*

successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l’art. 103, comma 1, secondo periodo, relativo al computo dei termini;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito il *Regolamento*);

VISTA l’allegato A alla delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, ed in particolare l’articolo 6, comma 3, che dispone “*nel caso in cui dall’atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti sufficientemente circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguiti ai sensi della delibera n. 410/14/CONS¹, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera*”;

VISTA la delibera n. 118/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante “*Diffida ai sensi del Decreto legislativo 1° agosto 2003, N. 259 e in particolare dell’articolo 41, comma 3, a TIM a non utilizzare i dati contenuti nei data base per la MNP, di cui all’accordo quadro MNP, per fini di contatto commerciale*”;

VISTA la delibera n. 135/18/CIR, del 25 luglio 2018, recante “*Atto di indirizzo generale per tutti gli operatori mobili sul rispetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, del divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l’accordo quadro sulla MNP e, in particolare, del data base in uso ai fini della corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la decisione dell’Organo consiliare, assunta nella riunione del 27 dicembre 2019, di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 4 bis della delibera n. 581/15/CONS l’avvio del procedimento sanzionatorio a carico di TIM S.p.A., in proprio

¹ L’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS è stato modificato dall’allegato A alla delibera n. 581/15/CONS: Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni

e quale società incorporante Noverca s.r.l. ivi incluso il *brand* della medesima denominato KENA Mobile;

VISTI, rispettivamente, gli atti di accertamento e contestazione n.1/20/DRS e n. 2/20/DRS del 18 gennaio 2020 notificati entrambi alla società TIM S.p.A. in data 21 gennaio 2020;

VISTI tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 302/20/CIR del 9 settembre 2020 recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società TIM S.p.A. per violazione della diffida di cui alla delibera n. 118/18/CIR*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, opportuno procedere all’adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

I. Sommario

1 Il procedimento	4
2 Gli elementi fattuali emersi a carico di KENA Mobile di cui all’atto di contestazione n. 2/20/DRS.....	4
3 La difesa di TIM successiva alle contestazioni.....	5
3.1 Premessa.....	5
3.2 Sulla riunione dei procedimenti	5
3.3 Sulla richiesta archiviazione relativa alla contestazione n. 2/20/DRS verso KENA Mobile	6
3.4 La richiesta in via subordinata dell’applicazione di una sanzione minima commisurata alla portata minima del fatto contestato	7
4 Valutazioni dell’Autorità.....	7
4.1 In rito: sulla riunione dei procedimenti	7
4.2 Sulla richiesta di archiviazione relativa alla contestazione n. 2/20/DRS verso KENA Mobile	8

1 *Il procedimento*

Nell'ambito di una controversia avviata dall'operatore Iliad Italia S.p.A. (Iliad), nei confronti di TIM S.p.A., nel seguito TIM, poi archiviata con determina n. 1/20/DRS del 16 marzo 2020, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità (la Direzione) ha rilevato la presenza di elementi tali da giustificare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 449/16/CONS, l'avvio di due procedimenti sanzionatori a carico, rispettivamente, di TIM e di KENA Mobile, società, quest'ultima, nel frattempo incorporata da TIM.

Di ciò è stata informato il Consiglio il quale, condividendo le conclusioni della Direzione, nella riunione del 27 dicembre 2019 ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4 bis, della delibera n. 581/15/CONS, la proposta di avvio dell'attività sanzionatoria.

Sono stati di conseguenza avviati due procedimenti sanzionatori, uno rivolto a TIM con contestazione n. 1/20/DRS, l'altro rivolto a KENA Mobile (brand della società Noverca s.r.l.), nel seguito KENA, con atto di contestazione n. 2/20/DRS, entrambi notificati a TIM in data 21 gennaio 2020 in ragione dell'incorporazione avvenuta da parte di TIM della società Noverca S.r.l.

In data 20 febbraio c.a. TIM ha depositato una memoria difensiva in ordine ai fatti contestati chiedendo di essere ascoltata in audizione, il che è avvenuto il 14 aprile c.a. come da verbale redatto.

2 *Gli elementi fattuali emersi a carico di KENA Mobile di cui all'atto di contestazione n. 2/20/DRS*

Nell'ambito dello stesso procedimento controversiale di cui in premessa la Direzione ha accertato l'utilizzo, da parte di KENA, delle informazioni e del *database* dedicato ai processi di MNP per fini commerciali. In tale caso KENA, mediante l'uso del *data base* della MNP, verificava in tempo reale, ai fini dell'applicazione di un'offerta mirata ad un certo operatore *donating*, l'appartenenza a tale operatore del cliente interessato all'offerta.

Nello specifico KENA effettuava “in tempo reale” un controllo di corrispondenza tra il numero del cliente e l'operatore di appartenenza. Ciò nella pratica avveniva quando il cliente da acquisire inseriva sul sito di KENA il proprio numero e per tale via poteva attivare l'offerta commerciale, a lui dedicata e profilata, in base all'operatore *donating*.

Tale procedura sarebbe stata utilizzata, sulla base delle verifiche svolte, da marzo 2019 a dicembre 2019, data in cui non risultava più presente siffatta funzione avendola TIM rimossa in autotutela.

Per siffatte ed assorbenti ragioni, si è ritenuto fosse accertato a carico di TIM, quale appunto soggetto incorporante la società Noverca S.r.l., titolare del brand KENA Mobile, “*in tutte le attività e passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della INCORPORATA*”, l'utilizzo improprio del DB MNP per la proposizione di offerte commerciali nell'arco temporale intercorrente e databile, allo stato degli atti

acquisiti nel procedimento controversiale, da marzo 2019 fino a dicembre 2019 (data dell'accertata intervenuta modifica del sito).

Ciò premesso, in base al quadro normativo e regolamentare vigente e a tali evidenze si è contestato a TIM –quale società incorporante – nell'arco temporale suindicato la violazione sia del già citato articolo 41, comma 3 del Codice sia degli obblighi di cui alla delibera n. 135/18/CIR, del 25 luglio 2018, che impone, in via generale, a “*tutti gli operatori mobili*” il divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l'accordo quadro sulla MNP e, in particolare, del DB in uso solo ed esclusivamente per la corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti.

3 *La difesa di TIM successiva alle contestazioni*

3.1 Premessa

Il 21 gennaio 2020 sono stati notificati a TIM gli atti di contestazione n. 1/20/DRS e n. 2/20/DRS e, ritualmente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento TIM, in data 20 febbraio 2020, ha inviato una propria memoria difensiva contestualmente chiedendo di essere ascoltata in audizione, il che è avvenuto in data 14 aprile c.a. Sia nel citato documento che durante l'audizione, TIM ha richiesto:

- a) la riunione dei procedimenti per conseguita unicità soggettiva passiva e afferente economia procedimentale, nonché per unicità oggettiva del fatto contestato;
- b) l'archiviazione dei procedimenti sostanzialmente fondata sull'irrilevanza degli effetti prodotti a seguito della violazione rilevata;
- c) in via subordinata l'applicazione di una sanzione minima commisurata alla portata minima del fatto contestato.

3.2 Sulla riunione dei procedimenti

Relativamente alla richiesta riunione dei procedimenti TIM ha osservato che:

- entrambe le contestazioni nascono da una controversia promossa da Iliad – quale quindi unico soggetto attivo – avente ad oggetto l'asserito utilizzo del DB MNP per fini commerciali, sia da parte di TIM sia da parte di KENA,
- sussiste l'unicità oggettiva del fatto contestato, ossia la violazione dell'articolo 41, comma 3 del Codice e degli stessi obblighi, seppure declinati in provvedimenti differenti, di cui rispettivamente alle delibere n. 135/18/CIR e n. 118/18/CIR,
- sussiste l'unicità soggettiva passiva del soggetto contestato, discendente dall'incorporazione di KENA da parte di TIM.

Quanto sopra è sufficiente a fondare la richiesta della trattazione unitaria dei due procedimenti giustificata, peraltro, anche da ragioni di speditezza ed economia procedimentale, malgrado ciò non significhi – per TIM – che ci sia stato un disegno comune nei comportamenti contestati anzi, a tal riguardo, evidenziando un chiaro tratto distintivo tra le due vicende.

3.3 Sulla richiesta archiviazione relativa alla contestazione n. 2/20/DRS verso KENA Mobile

Relativamente all’addebito mosso verso KENA Mobile l’operatore osserva quanto segue.

L’Autorità ha contestato a KENA la violazione dell’articolo 41 del Codice, al pari di TIM, e la violazione della delibera n. 135/18/CIR, individuando una pagina *web* disponibile sul sito di KENA attraverso la quale sarebbe stata possibile l’attivazione di offerte commerciali *ad hoc* mediante una verifica in tempo reale dell’operatore di appartenenza, operata appunto attraverso l’improprio uso del DB MNP. La violazione sarebbe avvenuta nel periodo marzo 2019 - dicembre 2019.

In primis TIM rileva, sotto il profilo giuridico, che KENA non ha violato alcun “ordine o diffida”, come invece viene ascritto nel provvedimento di contestazione, in quanto la delibera n. 135/18/CIR non conteneva alcun ordine bensì un “*atto di indirizzo generale*”.

Relativamente all’aspetto tecnico TIM evidenzia che la pagina *web* di cui all’atto di contestazione non può essere considerata quale forma di vero e proprio “*contatto commerciale*” poiché erano i potenziali clienti che, informati dai canali pubblicitari o simili, accedevano al sito di KENA e, inserendo il proprio numero telefonico, potevano verificare la possibilità di aderire ad una offerta profilata in base all’operatore di appartenenza.

La peculiarità di tale vicenda risiedeva proprio nell’iniziativa del cliente che, inserendo sul sito di KENA le proprie credenziali, attivava il ricontatto da parte di KENA per l’invio della SIM e della conseguente attivazione dell’offerta con portabilità del numero.

In altri termini, ciò che nella pratica accadeva era che il cliente che fosse venuto a conoscenza di KENA attraverso i consueti canali pubblicitari e che intendeva ricevere maggiori dettagli su quanto gli veniva offerto – decidendo *motu proprio* di accedere al sito *web* – inseriva il proprio numero in un *link* in grado di verificare semplicemente la reale appartenenza al *target* cui era rivolta l’offerta. Questa azione, dunque, rappresentando il *link* solo un filtro tecnico, sostanzia in effetti una implicita dichiarazione del cliente finalizzata ad attivare l’offerta proposta migrando verso KENA. Siffatto processo, lungi dal rappresentare una violazione delle regole, serviva piuttosto a garantire un esito non pregiudizievole per il cliente, evitando che un non corretto inserimento dei dati dello stesso potesse generare un KO tecnico all’attivazione.

A riguardo TIM ha confermato di avere eliminato dal sistema di KENA questa funzione a scopo prudenziale a partire dal mese di dicembre 2019 (ovvero successivamente all’istanza di Iliad), ma tale rimozione ha avuto come unico effetto sostanziale quello di non bloccare subito il processo – come invece prima dell’eliminazione – ma successivamente con un eventuale KO. Tale modifica comporta un possibile maggior danno per il cliente che, attivando l’offerta, ha nel frattempo acquistato una *sim* di KENA, che deve pagare nonostante un eventuale e possibile KO qualora si verificasse che l’operatore *donating* non fosse il reale operatore del cliente al momento dell’attivazione.

TIM evidenzia che il processo di incorporazione di KENA è avvenuto in un momento prossimo al periodo temporale dedotto in contestazione e che è rilevante, sotto il profilo della buona fede di TIM e della collaborazione prestata, il fatto che la stessa abbia posto in essere, già durante l'avvio del procedimento contenzioso con Iliad a scopo prudenziale e cautelativamente, sul sito di KENA misure atte a bloccare una pratica commerciale che, nell'ottica di TIM e degli argomenti su espressi, era da considerarsi sostanzialmente lecita.

3.4 La richiesta in via subordinata dell'applicazione di una sanzione minima commisurata alla portata minima del fatto contestato

Quanto, infine, relativamente alla richiesta di comminare, in subordine, la sanzione in misura minima, TIM si appella ai principi generali di cui alla legge n.689/81 e con essa ai richiami delle più recenti pronunce giurisprudenziali invocando l'applicazione della proporzionalità della sanzione all'effettivo fatto lesivo ed alla personalizzazione soggettiva della stessa.

In ordine a siffatti specifici aspetti l'operatore insiste nel ritenere che la finalità della norma violata – articolo 41 del Codice – è quella di garantire che alcun vantaggio concorrenziale si possa ottenere attraverso l'uso improprio del DB MNP e che ciò, per l'appunto, non si è realizzato.

Infatti, anche a voler prescindere dagli argomenti a sostegno della parità di materia per l'illecito di TIM e dell'insussistenza del fatto contestato per KENA, ciò che risulterebbe oggettivamente, secondo TIM, è che non si è verificato alcun vantaggio concorrenziale per entrambe.

A tal riguardo gioverebbe il trascurabile impatto economico della contestazione n. 2/20/DRS, a cui va aggiunta, nondimeno, l'importanza degli aspetti relativi proprio ai processi incorporativi di KENA in TIM.

Ad ogni buon conto TIM sottolinea l'esigenza che debba considerarsi non solo la dimostrata buona fede tenuta nell'interrompere prontamente la prassi operativa messa in campo da KENA, bensì anche la circostanza che, comunque, i processi di incorporazione hanno richiesto un logico e fisiologico periodo tecnico di integrazione operativa di cui tenere conto nella fattispecie qui considerata.

4 Valutazioni dell'Autorità

4.1 In rito: sulla riunione dei procedimenti

TIM ha chiesto *in primis* la riunione dei procedimenti per conseguita unicità soggettiva passiva e afferente economia procedimentale, nonché per unicità oggettiva del fatto contestato.

La domanda non può essere accolta.

L'Autorità rileva, infatti, una oggettiva differenza sia delle condotte contestate sia del presidio sanzionatorio. Si osserva, a tale ultimo riguardo, che ciò che è contestato è l'uso indebito dei dati relativi all'operatore *donating* dei clienti contenuti nel DB MNP in violazione degli obblighi di cui all'articolo 41 del Codice, tuttavia declinati in due diverse

delibere: la diffida n.118/18/CIR, nei confronti di TIM, l’atto di indirizzo n. 135/18/CIR, rivolto alla generale platea di operatori, tra cui KENA Mobile.

A siffatte rilevate circostanze va altresì aggiunta la non sussistente evidente economia procedimentale percorribile attraverso l’unitaria trattazione delle contestate vicende.

4.2 Sulla richiesta di archiviazione relativa alla contestazione n. 2/20/DRS verso KENA Mobile

TIM, quale soggetto incorporante del marchio KENA Mobile, chiede l’archiviazione della fattispecie individuata a carico di KENA per sostanziale assenza di inottemperanza alla delibera n. 135/18/CIR. A riguardo la società evidenzia le differenze tecniche rilevabili nell’ambito delle due diverse vicende in esame nelle contestazioni nn. 1/20/DRS e 2/20/DRS.

Infatti, mentre il fatto contestato a TIM presuppone l’uso attivo del *data base* di MNP per elaborare una lista di clienti da contattare, quanto invece è accaduto per KENA evidenzierebbe oggettive differenze poiché erano i potenziali clienti che, informati dai canali pubblicitari o simili, accedevano al sito di KENA e, inserendo il proprio numero telefonico, potevano verificare la possibilità di aderire ad una offerta profilata in base all’operatore di appartenenza.

In tale vicenda non vi sarebbe, dunque, un proattivo uso da parte di KENA del DB MNP bensì questi veniva utilizzato semplicemente per una “verifica tecnica” *ex post*. In questo caso, evidenzia TIM, nessuna “*interrogazione del DB per finalità di contatto commerciale*” ha avuto luogo, e quindi il fatto non sarebbe per ciò stesso punibile. L’operatore aggiunge, poi, che difetterebbe l’inottemperanza ad un ordine o diffida assente nel provvedimento n.135/18/CIR che si assume violato.

L’Autorità ritiene che gli argomenti a sostegno di una non punibilità sono condivisibili.

Si osserva, infatti, che anche a KENA, come a TIM, viene sostanzialmente contestata la violazione del vincolo di esclusività nell’uso del DB MNP di cui alla generale e normativa previsione dell’articolo 41, comma 3, del Codice, che, in tale specifico caso, è declinato nell’ambito della delibera n. 135/18/CIR quale atto di indirizzo, o chiarimento, rivolto alla generale platea degli operatori del settore ma non in una preventiva diffida, come nel caso della delibera n. 118/18/CIR.

L’Autorità prende, altresì, atto del fatto che KENA solo su sollecitazione del cliente utilizzava il DB MNP.

Trattasi, in effetti, di un utilizzo tecnicamente differente da quello fatto da TIM. Nel caso di KENA si verificava, mediante accesso al DB MNP, se il cliente potesse aderire ad un’offerta dedicata ad un certo operatore *donating*. Tale modalità operativa era, cioè, finalizzata alla sola verifica di effettiva coincidenza tra l’intendimento del cliente, che assumeva di poter aderire ad una certa promozione, e la situazione di fatto, ossia che il cliente stesso avesse ben compreso i termini dell’offerta e che effettivamente chiedesse l’attivazione di quella dedicata al suo operatore *donating*.

In effetti, KENA avrebbe potuto fare a meno di effettuare tale controllo, con la conseguenza, però, di possibili KO in fase di attivazione.

L'Autorità ritiene, pertanto, che

- l'assenza di una preventiva diffida nei confronti di KENA,
- e il fatto che l'utilizzo del DB MNP avesse, per la stessa, solo uno scopo di verifica *ex-post* della correttezza delle dichiarazioni del cliente, per evitare successivi disservizi, e non vi fosse una condotta attiva nell'utilizzo del DB MNP per fini commerciali,
- la circostanza che TIM ha, ad ogni buon fine, incorporato la società Noverca S.r.l., titolare del brand KENA Mobile, “in tutte le attività e passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della INCORPORATA”,

giustifichino l'archiviazione del procedimento in oggetto.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui alla contestazione n. 2/20/DRS per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata a TIM S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE *ff.*
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone